



IL MATRIMONIO E IL DIVORZIO INFLUENZANO LA VOSTRA CASSA PENSIONE

<p>Vi siete sposati? Vi rivolgiamo le nostre più sentite congratulazioni e vi auguriamo una vita di coppia costellata di momenti memorabili!</p> <p>La cassa pensione deve calcolare e stabilire l'avere di vecchiaia disponibile al momento del matrimonio. Qualora aderiate alla PAT-LPP successivamente al matrimonio, e vi siate sposati dopo il 1995, l'importo calcolato dovrà esserci comunicato dalla cassa pensione precedente. Lo stesso faremo noi nel caso in cui lasciate la nostra cassa pensione.</p>	<p>Prestazione di uscita in caso di matrimonio</p>
<p>Le prestazioni di libero passaggio o di uscita acquisite durante il matrimonio vanno generalmente divise a metà. Per i matrimoni contratti dopo il 1995 il calcolo è semplice, poiché l'importo è stato registrato dalla rispettiva cassa pensione.</p>	<p>... e di divorzio</p>
<p>In caso di matrimonio antecedente al 1995, il calcolo viene effettuato usando la tabella fornita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La tabella fornisce dei valori approssimativi ed è sostanzialmente vincolante, a meno che la prestazione di uscita al momento del matrimonio non sia stata già calcolata in base alla legge sul libero passaggio. Tale circostanza è tuttavia rara, poiché la legge sul libero passaggio è entrata in vigore solo nel 1995. Se il matrimonio è stato contratto prima del 1995, la PAT-LPP effettua il calcolo usando sempre la tabella.</p>	
<p>L'1/1/2007 è entrata in vigore la legge federale sull'unione domestica registrata delle coppie omosessuali (legge sull'unione domestica). I conviventi registrati sono equiparati ai coniugi.</p>	<p>Legge sull'unione domestica</p>
<p>In caso di domanda di divorzio il giudice competente richiederà alla vostra cassa pensione il calcolo e la conferma di aver osservato al riguardo quanto previsto dagli artt. 22 e 22a LFLP. Se necessario, è possibile richiedere alla nostra cassa il calcolo comprensivo di relativa conferma.</p> <p>Dal 1.1.2018, le rendite già in corso possono essere suddivise anche nelle procedure di divorzio.</p>	<p>Conferma</p>
<p>Il trasferimento di una parte della prestazione di uscita o della rendita in corso a seguito di divorzio comporta una conseguente riduzione delle prestazioni. In qualsiasi momento avete la possibilità di ricostituire l'importo trasferito. Tale versamento, che è equiparato a un versamento volontario, va ad aumentare le vostre prestazioni ed è deducibile dal reddito imponibile.</p>	<p>Ricostituzione dopo il divorzio</p>
<p>In caso di vostra uscita dalla PAT-LPP, l'importo versato a seguito di divorzio dovrà essere reso noto al nuovo istituto di previdenza.</p>	<p>Uscita dalla PAT-LPP</p>
<p>Se nella sentenza di divorzio viene stabilito un contributo per il mantenimento, e il matrimonio ovvero l'unione registrata ha avuto una durata uguale o superiore a 10 anni, in caso di vostro decesso l'ex convivente o l'ex coniuge ha diritto al massimo alle prestazioni minime LPP. La prestazione è limitata al contributo per il mantenimento al netto delle prestazioni AVS.</p>	<p>Prestazioni in caso di decesso dopo il divorzio</p>
<p>Il divorzio non modifica in alcun modo la sussistenza di un diritto da parte dei vostri figli.</p>	
<p>Vi siete sposati? Vi rivolgiamo le nostre più sentite congratulazioni e vi auguriamo una vita di coppia costellata di momenti memorabili! La cassa pensione deve calcolare e stabilire l'avere di vecchiaia disponibile al momento del matrimonio. Qualora aderiate alla PAT-LPP successivamente al matrimonio, e vi siate sposati dopo il 1995, l'importo calcolato dovrà esserci comunicato dalla cassa pensione precedente. Lo stesso faremo noi nel caso in cui lasciate la nostra cassa pensione.</p>	<p>Prestazione di uscita in caso di matrimonio</p>